

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 345 del 06/03/2025 BOLOGNA

Proposta: DLV/2025/356 del 05/03/2025

Struttura proponente: SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: INTERDIZIONE DALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SOGGETTO
OSPITANTE COOPERATIVA SOCIALE LA PIEVE AI SENSI DELL'ART. 26
SEPTIES, COMMA 2 LETT L) E COMMA 4 DELLA LR 17/2005 E SS.MM.II, PER
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 26 QUATER, COMMI 1 E 2 DELLA MEDESIMA
LR 17/2005 E SS.MM.II.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

Firmatario: MARTA DE GIORGI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Marta De Giorgi

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE

Visti:

- Il D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm. ii,
- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss.mm. ii;
- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm. ii ed in specifico l'art. 12;
- l'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 che approva le “Linee guida in materia di tirocini” che dettano disposizioni in merito al tirocinio;

Viste le leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro” e ss.mm. ii;
- n. 5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale”;
- n. 14 del 30 luglio 2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;

Vista la legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii. “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e in particolare:

- l'articolo 26 *ter*, comma 1, in base al quale “l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna verifica l'idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9”;
- l'articolo 26 *quater*, commi 1 e 2, in base ai quali al tirocinante è corrisposta da parte del soggetto ospitante un'indennità per la partecipazione al tirocinio d'importo corrispondente ad almeno 450 euro mensili, laddove il tirocinante partecipa alle attività per almeno il 70 per cento della durata del tirocinio prevista nel progetto formativo, su base mensile, mentre in base al comma 4 “Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità”;
- l'art. 26 *septies*, comma 2, lett. I), in base al quale al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi in caso di violazione degli obblighi in merito all'erogazione dell'indennità di

partecipazione, di cui all'articolo 26 *quater*, commi 1 e 2;

- l'art. 26 septies, comma 4, in base al quale le violazioni di cui al comma 2, lettera l), sono sanabili laddove il soggetto ospitante provvede alla regolarizzazione. In tal caso le sanzioni sono ridotte ad un terzo;
- l'art. 26 septies, comma 8, in base al quale la sanzione si applica al momento dell'adozione del provvedimento di interdizione;

Vista in particolare la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il Lavoro n. 852 del 01/07/2019 "Approvazione delle piste di controllo per la verifica sulla conforme costituzione dei tirocini ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.", così come modificata dalla determinazione n. 1033 del 05/09/2022, che:

- Stabilisce che le verifiche di conformità rispetto alla norma regionale effettuate dall'Agenzia regionale per il Lavoro consisteranno, oltre che in controlli al 100% dei tirocini sull'idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore e ospitante, applicati dal sistema informativo dell'Agenzia regionale per il lavoro "TxTE", in controlli di II livello effettuati su almeno il 5% dei tirocini autorizzati annualmente, come da Allegato 2, "Pista di controllo di II livello", parte integrante e sostanziale della citata determinazione, che attengono al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante;
- Al citato Allegato 2, "Pista di controllo di II livello":
 - esplicita le modalità di costruzione del campione, e cioè che viene "costruito ricorrendo al generatore di Lehmer, disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>";
 - stabilisce che "tale previsione minima potrà comunque essere integrata sulla base della presenza di indicatori di possibili irregolarità, valutando elementi quali: segnalazioni degli utenti, anche tramite il formulario di valutazione del tirocinio di cui all'art. 26 quinquies, comma 5 della legge regionale n. 17/2005, ed eventualmente di altri soggetti, e/o elementi quali/quantitativi caratterizzanti i tirocini, quali ad esempio l'avvicendamento di tirocinanti per la medesima mansione, la percentuale di tirocini interrotti, ecc.";
- All'Allegato 3 "Procedure per i controlli di II livello sui tirocini extracurricolari ai sensi della legge regionale 17/2005 ss.mm. ii", oltre ad esplicitare le procedure per lo svolgimento dei controlli, definisce modalità e criteri di campionamento che consentano, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/200 e ss.mm.ii., di effettuare i controlli "in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio";

Vista la determinazione dirigenziale n. 313 del 28/02/2024 "Preso d'atto di autorizzazione di tirocini ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1, della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. 44. Provvedimento";

Vista in particolare la determinazione dirigenziale n. 2104 del 14/11/2024 “Estrazione secondo campione - 2024 per controlli di secondo livello ai sensi della determinazione n. 1033/2022”;

Evidenziato che, nell’ambito dei controlli amministrativi di secondo livello è stato estratto nel secondo campione 2024, ai sensi della determinazione n. 1033/2022, il tirocinio n. 1/220386 inserito nell’elenco dei tirocini autorizzati con la citata determinazione n. 313/2024, per il quale risulta che il Soggetto ospitante Cooperativa Sociale La Pieve ha corrisposto al tirocinante un’indennità d’importo inferiore al minimo previsto dalla normativa regionale di 450 euro mensili in quanto percettore di forme di sostegno al reddito;

Dato atto che con lettera registrata in uscita con Prot. N. 22624 del 21/01/2025, poiché nel progetto formativo il tirocinante è indicato come percettore di forme di sostegno al reddito e l’importo dell’indennità mensile di € 350, è stato richiesto all’Azienda ospitante di specificare la tipologia e l’importo dell’ammortizzatore sociale di cui è percettore il tirocinante;

Vista la comunicazione del soggetto promotore Winner Mestieri E.R. registrata in entrata con Prot. N. 48564 del 07/02/2025 con cui:

- si dichiara che il tirocinante non è percettore di forme di sostegno di reddito;
- si allega documentazione che dimostra che in data 07/02/2025 l’azienda ospitante ha erogato al tirocinante l’integrazione degli importi mancanti dell’indennità;

Dato altresì atto che:

- con lettera registrata in uscita con Prot. N. 59261 del 14/02/2025 è stato comunicato all’Azienda ospitante l’accertamento della violazione all’art. 26 *quater*, commi 1 e 2, della L.R. n. 17/2005 ss.mm.ii., con contestuale assegnazione di un termine di 10 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni;
- in assenza di controdeduzioni o documentazione aggiuntiva da parte del Soggetto ospitante, con nota registrata in uscita con Prot. N. 78322 del 27/02/2025 è stata confermata la violazione di quanto stabilito all’art. 26 *quater*, commi 1 e 2, della L.R. n. 17/2005 ss.mm.ii;

Rilevata la necessità di applicare la sanzione prevista all’art. 26 *septies*, comma 2, lett. I), della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii, per violazione degli obblighi in merito all’erogazione dell’indennità di partecipazione ai sensi dell’articolo 26 *quater*, commi 1 e 2, che comporta il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi;

Preso atto che il Soggetto ospitante in data 07/02/2025 ha erogato al tirocinante l’integrazione degli importi mancanti dell’indennità, per cui la sanzione è ridotta ad un terzo ai sensi dell’art. 26 *septies*, comma 4;

Ritenuto pertanto di interdire il Soggetto ospitante Cooperativa Sociale La Pieve dalla attivazione di tirocini per quattro mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;

Visti:

- il Regolamento UE n. 679/2016 “General Data Protection Regulation”;
- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. N. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
- la determinazione del Responsabile Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi per gli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la determinazione n. 2206 del 27/11/2024 avente ad oggetto: “Assunzione Dirigente "Esperto in Politiche per il Lavoro" presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 30/12/2024;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015” e successive modifiche;
- n. 191 del 5 febbraio 2024, recepita con determinazione dirigenziale n. 246 del 15 febbraio 2024 con la quale è stato designato il Dott. Paolo Iannini quale Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.;

Viste le determinazioni del Direttore dell’Agenzia per il lavoro:

- n. 1256 del 14/10/2022 avente ad oggetto “Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell’Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n. 1141/2018”;
- n. 79 del 28/01/2022 “Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2022, triennio 2022-2024, dell’Agenzia regionale per il Lavoro e suoi

allegati”;

- n. 2023 del 22/11/2023 "Macrostruttura dell'agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna modificazione a seguito riorganizzazione. Approvazione declaratorie posizioni dirigenziali politiche del lavoro, affari generali e risorse umane e innovazione e trasformazione digitale”;
- n. 2219 del 21/12/2023 "Conferimento incarichi dirigenziali di responsabile dei servizi territoriali, politiche del lavoro, affari generali e risorse umane, bilancio e patrimonio, innovazione e trasformazione digitale presso l'Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/1/2024”;
- n. 43 del 16/01/2024 "Approvazione della nuova disciplina organica delle attribuzioni dei servizi e delle strutture centrali dell'Agenzia regionale per il lavoro”;
- n. 144 del 31/01/2024 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna 2024 - 2026 - approvazione”, contenente anche la sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza;
- n. 1405 del 09/07/2024 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro. Primo aggiornamento sottosezione di programmazione 3.3 - Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026”;
- n. 1817 del 27/09/2024 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro - Secondo aggiornamento”;
- n. 2249 del 04/12/2024 con la quale è stato conferito alla sottoscritta Dott.ssa Marta De Giorgi l'incarico di direzione del Servizio Politiche del Lavoro dal 30/12/2024 e fino al 31/12/2026;

Atteso che, nei confronti della sottoscritta, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, della L. n. 241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di interdire Cooperativa Sociale La Pieve, Soggetto ospitante del tirocinio n. 1/220386, per violazione degli obblighi, di cui all'articolo 26-*quater*, relativi all'erogazione dell'indennità di partecipazione al tirocinio che comporta il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi;
2. di procedere, ai sensi dell'art. 26 *septies*, comma 4, della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii, alla riduzione della sanzione interdittiva ad un terzo, e di interdire pertanto il Soggetto ospitante per quattro mesi decorrenti dalla data di

adozione del presente provvedimento, considerata la regolarizzazione da parte del soggetto medesimo;

3. di notificare il presente provvedimento al Soggetto ospitante Cooperativa Sociale La Pieve, con l'avvertimento che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;
5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito <http://formazione lavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini>.

Marta De Giorgi